



Consiglio regionale

Istituzione del Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Abruzzo, in continuità con quanto previsto dalla legge regionale 20 ottobre 2006, n. 31 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate) e successive modifiche, assicura alle donne vittime di violenza in ambiente domestico, in qualsiasi forma sia perpetrata, il diritto al sostegno per ripristinare la propria inviolabilità e superare le condizioni di dipendenza economica, sopruso o ricatto, affinché si creino le condizioni per accedere a beni e servizi essenziali.

Art. 2

(Reddito di Libertà)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, si istituisce un Fondo finalizzato all'erogazione di un Reddito di Libertà denominato "Fondo regionale per il Reddito di Libertà" per favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza non economicamente indipendenti.
2. Tale fondo prevede l'erogazione di un contributo di natura sussidiaria a favore di donne vittime di violenza, con o senza figli minori, per un periodo tra i dodici e i trentasei mesi.

Art. 3

(Intese e protocolli con le imprese)

1. La Regione può attivare intese e protocolli con i Ministeri competenti e con le associazioni datoriali per regolare i rapporti di lavoro e l'assunzione di donne vittime di violenza.
2. La Regione può prevedere specifici incentivi per imprese che assumono donne vittime di violenza.

Art. 4

(Requisiti di accesso)

1. Possono accedere al contributo previsto dal "Fondo regionale per il Reddito di Libertà" le donne, con o senza figli minori, vittime di violenza così come definita dalla legge 27 giugno 2013, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011).
2. Ai fini della presente legge la condizione di violenza è certificata, nel rispetto di quanto previsto dalla l. 77/2013 e dalla Convenzione di Istanbul, dai Centri antiviolenza o dalle

Case rifugio e di accoglienza in raccordo con il Comune di residenza o con il Comune di nuovo domicilio, in caso di allontanamento anche volontario dal Comune di residenza.

3. Al contributo previsto dal "Fondo regionale per il Reddito di Libertà" possono accedere sia le donne già beneficiarie del Reddito di Libertà nazionale, istituito con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sia le donne che non ne beneficiano nel rispetto delle misure attuative adottate secondo quanto previsto dall'articolo 10.

Art. 5 (Procedimento)

1. La domanda di accesso al "Fondo regionale per il Reddito di Libertà" è presentata alla Regione dal Centro antiviolenza che ha in carico la donna vittima e procede alla segnalazione. La procedura è senza oneri per gli aventi diritto ed è pertanto cura della Regione garantire la copertura degli eventuali costi, rapportandosi con i Comuni e con i Centri antiviolenza dove necessario.
2. I Centri antiviolenza possono progettare per ciascuna beneficiaria un piano personalizzato di interventi finalizzato all'emancipazione e al sostegno della donna vittima di violenza e dei suoi figli, dando priorità a donne con figli minori o con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
3. Il piano personalizzato di interventi può, a titolo esemplificativo, prevedere singolarmente o congiuntamente, i seguenti interventi:
 - a) l'accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione;
 - b) l'avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia, o con incentivi per favorire l'inizio di un'attività in proprio;
 - c) l'aiuto economico per favorire la mobilità geografica per far fronte alla violenza e al pericolo;
 - d) la garanzia della continuità scolastica per i figli minori e maggiorenni che debbano completare il ciclo di istruzione.

Art. 6 (Decadenza del sussidio)

1. Il sussidio di cui all'articolo 2 non è utilizzabile per l'acquisto e il consumo di tabacco, alcol, sostanze stupefacenti e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo, pena la decadenza del beneficio.
2. Le donne affette da dipendenze patologiche beneficiano del Reddito di Libertà solo nel caso in cui abbiano intrapreso un percorso riabilitativo; in tali casi il sussidio è gestito da un familiare o da un responsabile che affianchi la donna nel percorso.

Art. 7
(Sostegno al patrocinio legale)

1. La Regione può stipulare apposito protocollo di intesa con gli ordini degli avvocati dei fori dell'Abruzzo, al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti con esperienza e formazione continua specifica nel settore della violenza di genere.
2. Il protocollo di cui al comma 1 può prevedere:
 - a) le modalità di individuazione delle professioniste;
 - b) le modalità di formazione e aggiornamento professionale specifico sulla materia;
 - c) le modalità di pubblicizzazione degli elenchi;
 - d) le modalità di raccordo con i centri antiviolenza e i servizi territoriali attivi sul territorio;
 - e) le modalità di aggiornamento degli elenchi.

Art. 8
(Esenzione dal pagamento delle imposte)

1. Le imprese individuali la cui titolare è una donna vittima di violenza possono essere esentate dal pagamento delle imposte regionali per un periodo di dodici mesi.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i parametri finanziari, i criteri e le modalità di esenzione.

Art. 9
(Progetti di educazione alla parità di genere e all'affettività)

1. La Regione, attraverso le scuole, le famiglie, il terzo settore e le donne vittime di violenza, promuove progetti di educazione sui temi della parità di genere, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne e del diritto all'integrità della persona.
2. La Regione promuove inoltre progetti e interventi, rivolti a docenti, alunni e genitori, per la diffusione di una cultura dei diritti umani e del rispetto dell'altro, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto della violenza e al superamento degli stereotipi di genere, nonché all'acquisizione di capacità relazionali dirette al miglioramento dell'autostima, attraverso specifici percorsi di educazione all'affettività.
3. I progetti di educazione all'affettività sono destinati ai minori delle scuole di ogni ordine e grado e sono realizzati dalle scuole, dagli enti locali e in collaborazione con i Centri antiviolenza e le Case rifugio.

Art. 10
(Misure attuative)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, definisce le linee guida concernenti i criteri e le modalità di ripartizione degli stanziamenti; le linee guida, inoltre, definiscono:
 - a) l'ammontare minimo e massimo dell'erogazione del sussidio economico previsto dall'articolo 2 e la tempistica dell'erogazione, sia essa erogata in una soluzione unica

- una tantum, oppure con cadenza annuale, oppure con cadenza mensile;
- b) i criteri di accesso alla misura;
 - c) l'esatta identificazione dei criteri oggettivi di selezione delle domande che individuino le priorità di accesso;
 - d) le procedure unitarie per la pubblicizzazione delle misure di intervento, per la presentazione, la selezione e la verifica delle condizioni di accesso alla misura;
 - e) l'integrazione e il coordinamento con altri interventi e servizi regionali e/o comunali e Centri antiviolenza;
 - f) ogni altro profilo attuativo della presente legge.

Art. 11
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stimati in via sperimentale per l'anno 2023 in euro 100.000,00, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Fondo regionale per il Reddito di Libertà" istituito nello stato di previsione della Spesa del Bilancio di previsione regionale pluriennale 2023-2025, alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al Bilancio di previsione regionale 2023-2025, esercizio 2023, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 12, Programma 04, Titolo 1, nuovo stanziamento denominato "Fondo regionale per il Reddito di Libertà", per euro 100.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, Cap. 35001/2 "Entrate derivanti da violazioni alle disposizioni relative ai tributi propri" - C. Resp. DPB006 per euro 100.000,00.
3. Le maggiori spese di cui alla lettera a) del comma 2 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma 2.
4. A decorrere dall'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua gli interventi di cui alla presente legge nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio per tali finalità alla Missione 12, Programma 04, Titolo 1, nel rispetto degli equilibri dello stesso bilancio regionale.
5. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere cofinanziati con risorse statali ed europee, allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della stessa legge.
6. La Giunta regionale e il Dipartimento regionale competente in materia sociale adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alla presente legge.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 102/7 del 27.12.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

VT/gmd